

COMUNE DI LANGHIRANO
PROVINCIA DI PARMA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA' E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Deliberato con atto consiliare n. 25 del 13/3/1995
integrato, a seguito di richiesta di chiarimenti del
Comitato Regionale di Controllo, con la
delibera consiliare n. 45 del 14/6/1995.

(regpubbl)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Deliberato con atto consiliare n. 25 del 13/3/1995, integrato, a seguito di richiesta di chiarimenti del Comitato Regionale di Controllo, con la delibera consiliare n. 45 del 14/6/1995)

INDICE SISTEMATICO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione e fonti legislative
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Gestione del servizio
- Art. 5 - Funzionario responsabile
- Art. 6 - Attribuzioni del personale addetto

CAPO II - GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 7 - Disciplina generale
- Art. 8 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicita'
- Art. 9 - Condizioni e limiti per la pubblicita' lungo le strade
- Art. 10 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 11 - Quantita' degli impianti pubblicitari e per le affissioni
- Art. 12 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 13 - Spazi privati per le affissioni dirette
- Art. 14 - Caratteristiche e modalita' di installazione e manutenzione
- Art. 15 - Autorizzazioni per gli impianti pubblicitari
- Art. 16 - Autorizzazioni per le affissioni dirette
- Art. 17 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 18 - Rimborso delle spese di procedura

- Art. 19 - Piano generale degli impianti
- Art. 20 - Anticipata rimozione
- Art. 21 - Pubblicita' effettuata in difformita' di leggi e regolamenti
- Art. 22 - Materiale pubblicitario abusivo

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 23 - Presupposto dell'imposta
- Art. 24 - Soggetto passivo
- Art. 25 - Modalita' di applicazione della imposta
- Art. 26 - Obbligo della dichiarazione
- Art. 27 - Tariffe, riduzioni ed esenzioni
- Art. 28 - Forme pubblicitarie effettuate al di fuori degli impianti fissi
- Art. 29 - Pubblicita' eseguita su fabbricati ed aree di proprieta' comunale
- Art. 30 - Rettifiche ed accertamenti di ufficio
- Art. 31 - Pagamento dell'imposta
- Art. 32 - Contenzioso

CAPO IV - SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 33 - Finalita' del servizio
- Art. 34 - Modalita' per le pubbliche affissioni
- Art. 35 - Consegna del materiale da affiggere
- Art. 36 - Rimborso dei diritti pagati
- Art. 37 - Pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni
- Art. 38 - Tariffe, riduzioni ed esenzioni
- Art. 39 - Contenzioso

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 40 - Sanzioni
- Art. 41 - Efficacia dei pagamenti
- Art. 42 - Norme di rinvio
- Art. 43 - Variazioni al regolamento
- Art. 44 - Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento

ALLEGATO Tariffa (approvata con la delibera di G.C. n. 141 del 24/2/1994)

CAP0 I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e della gestione del servizio di pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e stabilisce le modalita' di effettuazione della pubblicita' e quant'altro richiesto dell'art. 3, terzo comma, del decreto succitato.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione e fonti legislative.

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicita' di cui al precedente articolo in tutto il territorio del Comune, tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- a) D. Lgs. 15/11/1993, n.507 (capo I);
- b) D. Lgs. 30/4/1992, n. 285, integrato dal D.Lgs. 10/9/1993, n. 360 (art. 23);
- c) D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (artt. 47 e 59);
- d) legge 29/6/1939, n 1497 (art. 14);
- e) legge 1/6/1939, n. 1089 (art.22);
- f) ogni altra legge che imponga modalita' limiti e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicita' esterna.

Art. 3 - Classificazione del Comune.

Ai fini della determinazione delle tariffe il Comune di Langhirano, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, e' da considerarsi appartenente alla V classe, in relazione alla popolazione residente al 31/12/1993 (7777 abitanti).

Art. 4 - Gestione del servizio.

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni e' di esclusiva competenza comunale e potra' essere gestito, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, in una delle forme seguenti:

- a) direttamente;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione ad un'impresa iscritta nell'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze, di cui all'art. 32 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

Il Consiglio, con apposita deliberazione, individuera' la fattispecie di gestione.

Nel caso venga stabilita la forma di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, la deliberazione consiliare conterra' altresì l'approvazione dello statuto o del capitolato. La procedura di concessione avverra' nel rispetto degli articoli da 25 a 34 del D Lgs. 15/11/1993, n. 507.

Art. 5 - Funzionario responsabile.

La Giunta nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il funzionario e' individuato nell'ambito dell'area amministrativo-contabile, su proposta del responsabile di settore.

Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze -Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale- entro 60 giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

L'efficacia della nomina eventualmente effettuata resta sospesa nel caso di gestione del servizio attraverso azienda speciale ovvero in concessione ad impresa iscritta nell'albo ministeriale di cui all'art. 32 del D. Lgs. 15/11/1993, n.507.

Art. 6 - Attribuzioni del personale addetto.

Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicita' e del servizio sulle pubbliche affissioni esercita anche forme di controllo sulla esecuzione della pubblicita' e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento, rilasciato dal Sindaco, e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici od aperti al pubblico; sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle violazioni dei regolamenti comunali comunque attinenti la pubblicita' o le affissioni, secondo le modalita' stabilite dalla legge.

CAPO II - GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 7 - Disciplina generale.

Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicita' e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle eventuali prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorita' competenti.

Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente ed effettuate in violazione della norma del primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

Art. 8 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicita'.

Nell'ambito ed in prossimita' dei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non puo' essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo

consenso di cui all'art. 14 della legge 29/6/1939, n. 1497.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1/6/1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, e' vietato collocare cartelli od altri mezzi pubblicitari diversi da quelli consistenti in targhe od altri mezzi di indicazione, che non abbiano caratteristiche compatibili con l'aspetto architettonico degli edifici e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

E' comunque consentita l'apposizione di segnali di localizzazione, turistici e di messaggi informativi di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio la Commissione Comunale Edilizia esprime parere favorevole alla installazione di impianti pubblicitari permanenti laddove i medesimi non risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.

Per l'applicazione delle norme di cui al comma precedente si fa riferimento alle perimetrazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici.

Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attivita' culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, e' vietata ogni forma di pubblicita' fonica.

Art. 9 - Condizioni e limiti per la pubblicita' lungo le strade.

Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada, emanato con il D. Lgs. 30/4/1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10/9/1993, n. 360, secondo le norme di attuazione previste al paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e' sottoposta alle procedure autorizzatorie previste dall'art. 15 del presente regolamento.

La superficie dei cartelli collocati al di fuori del centro abitato non puo' superare i 3 mq. se collocati lungo le strade e di 20 mq. se collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Art. 10 - Tipologia dei mezzi pubblicitari.

Le tipologie dei mezzi pubblicitari sono classificate, secondo il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 nel modo seguente:

- a) pubblicita' ordinaria;
- b) pubblicita' effettuata con veicoli;
- c) pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicita' varia.

La pubblicita' ordinaria e' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. La definizione di detti mezzi pubblicitari e' quella prevista all'art. 8 del D.P.R. 16/12/1992, N. 495.

Rientra in tale ambito anche la pubblicita' mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

La pubblicita' effettuata con veicoli e' distinta come appresso:

- a) pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli appartenenti all'impresa;
- b) pubblicita' ordinaria con veicoli in genere, per conto proprio od altrui.

Detta pubblicita' rientra nell'ambito delle disposizioni stabilite dagli artt. 57 e 59 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

La pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e' caratterizzata dall'utilizzo di meccanismi di controllo elettrico od elettronico che consentano la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similari.

La pubblicita' con proiezioni e' realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

La pubblicita' varia comprende:

- a) striscioni, festoni, bandierine ed altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
- b) scritte, striscioni, disegni fumogeni, lanci di oggetti o manifestini effettuate da aeromobili;
- c) messaggi contenuti su palloni frenati e simili;
- d) distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
- e) pubblicita' fonica effettuata a mezzo di apparecchi di amplificazione e similari.

Art. 11 - Quantita' degli impianti pubblicitari e per le affissioni.

La superficie degli spazi per le pubbliche affissioni non puo' essere inferiore a 12 metri quadrati ogni 1000 abitanti. In relazione alla popolazione residente al 31/12/1993 detta superficie viene fissata in 93 mq.

La superficie di cui al comma precedente deve essere annualmente aggiornata in relazione al mutamento quantitativo della popolazione.

La superficie destinata alle pubbliche affissioni non puo' essere superiore a mq. 600, con la possibilita' di un incremento futuro pari al 30 %, per una superficie massima di 780 mq.

La superficie complessiva degli impianti per le affissioni dirette da attribuire a privati non potra' superare il 50 % della superficie totale degli impianti per le pubbliche affissioni.

Gli impianti pubblicitari autorizzabili, ad eccezione, delle insegne, non possono superare le quantita' seguenti:

- a) n. 20 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;

- b) n. 20 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- c) n. 30 impianti in margine alle strade in corrispondenza di marciapiedi, finalizzati anche a protezione;
- d) n. 500 impiantiti ai margini delle strade, diversi da quelli di cui al comma precedente.

Art. 12 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni e' destinata per almeno il 20 % ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, ivi inclusi gli annunci di carattere funerario, e per la parte rimanente ad affissioni di carattere commerciale.

Art. 13 - Spazi privati per le affissioni dirette.

Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette saranno osservate le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del presente regolamento.

Art. 14 - Caratteristiche e modalita' di installazione e manutenzione.

I cartelli ed i mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalita' e cautele di cui all'49 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo od in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

La installazione di pannelli o di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al sesto comma del precedente articolo 10 all'interno dei centri abitati e' soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenendo conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per le

installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal 4. comma dell'art. 8 del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore sia in ogni punto ad una quota di almeno 2 cm. dal piano di accesso agli edifici e superiore di 1,5 cm. dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 15 - Autorizzazioni per gli impianti pubblicitari.

L'autorizzazione ad eseguire la pubblicita' dovra' risultare da atto scritto, una volta verificato il rispetto dei vincoli, limiti e divieti di cui all'art. 8 del presente regolamento.

L'autorizzazione, rilasciata dal Sindaco, dovra' essere assoggettata al previo consenso delle competenti autorita', laddove cio' sia previsto per legge.

In materia di pubblicita' ordinaria o con pannelli luminosi e proiezioni da esporsi per oltre 30 giorni l'autorizzazione potra' essere concessa previo parere della Commissione Comunale Edilizia.

Art. 16 - Autorizzazione per le affissioni dirette.

L'affissione diretta e' consentita solo sugli appositi impianti autorizzati.

L'autorizzazione deve essere richiesta dagli interessati allegando alla domanda copia dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o fabbricato su cui l'impianto di affissione dovra' essere realizzato;
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetria della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto.

L'autorizzazione, sentita la Commissione Comunale Edilizia e verificato nei modi di legge il rispetto delle

norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico o delle bellezze naturali, e' rilasciata dal Sindaco.

Art. 17 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione deve:

- a) verificare periodicamente il buon stato di conservazione cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prevista dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segnali orizzontali reclamistici sui piani stradali nonche' di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuto a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 18 - Rimborso delle spese di procedura.

Alle richieste di autorizzazione di cui al precedente art. 14 e 15 dovra' essere allegata la quietanza del versamento del diritto di L. 50.000 per spese di istruttoria, compresi i sopralluoghi, e per rimborso stampati.

Art. 19 - Piano generale degli impianti.

Il piano generale degli impianti pubblicitari e' approvato dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale Edilizia entro 6 mesi dalla esecutivita' della delibera di approvazione del presente regolamento.

Fino a tale data l'attuale collocazione e distribuzione sul territorio degli spazi potra' essere rivista in caso di sopravvenute esigenze di pubblico o di richieste formulate da privati interessati, previa valutazione da parte degli uffici comunali esistenti.

Il piano dovra' prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonche' degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

Art. 20 - Anticipata rimozione.

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avra' diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso od indennita'.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicita' entro la data che sara' precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovra' riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'obbligo di rimozione della pubblicita' nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verra' considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 22 del presente regolamento.

Art. 21 - Pubblicita' effettuata in difformita' di legge o regolamenti.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' si

legittima per il fatto che la pubblicita' stessa venga comunque effettuata, anche se in difformita' di leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicita', qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facolta' di controllo, con ordinanza del Sindaco, puo' provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalita' indicate nell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 22 - Materiale pubblicitario abusivo.

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicita' esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonche' le affissioni eseguite fuori dei luoghi a cio' destinati ed approvati dal Comune.

Similmente e' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicita' in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicita' e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i relativi pagamenti.

La pubblicita' e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facolta' di cui al comma seguente, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o cancellazione.

A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di legge specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune puo' consentire che la pubblicita' abusiva, sempreche' siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalita', possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 23 - Presupposto dell'imposta.

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicita' la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, in qualsiasi forma effettuata, ad eccezione di quelle assoggettate a diritti sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici od aperto o che sia percepibile da tali luoghi.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si puo' accedere senza necessita' di particolari autorizzazioni.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura.
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata una attivita'.

Art. 24 - Soggetto passivo.

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' in via principale, e' colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario e' diffuso.

E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente comma e' tenuto a presentare la dichiarazione di inizio della pubblicita', delle variazioni della stessa ed a pagare il relativo tributo. A detto soggetto e' notificato l'eventuale avviso di accertamento o di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il

recupero del credito di imposta, accessori e spese.

Art. 25 - Modalita' di applicazione della imposta.

L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della figura minima piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo a tassazione per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in ragione della superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 26 - Obbligo della dichiarazione.

Prima di iniziare la pubblicita' l'interessato e' tenuto a presentare apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al funzionario responsabile od al gestore dell'imposta di procedere al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto

anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine.

In mancanza della dichiarazione la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, primi tre commi, del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 si intende iniziata dall'inizio dell'anno in cui il tributo è stato accertato. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese nel quale è avvenuto l'accertamento.

Art. 27 - Tariffe, riduzioni ed esenzioni.

Per ogni forma di pubblicità è dovuta una imposta nella misura delle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni sancite dagli artt. 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio in cui viene svolto il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 28 - Forme pubblicitarie effettuate al di fuori degli impianti fissi.

L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno ed all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

Detta pubblicità è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Sono assimilati ai palloni frenati di cui all'art. 15, comma terzo, del D.Lgs. 15/11/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso che questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria, ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo stabilito per la pubblicità ordinaria.

Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, quinto comma, del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, per "ciascun punto di pubblicita'" si intende ogni fonte di diffusione di pubblicita' fonica.

Art. 29 - Pubblicita' eseguita su fabbricati ed aree di proprieta' comunale.

Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune l'applicazione dell'imposta non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di concessione o locazione, laddove previsti.

L'autorizzazione della pubblicita' di cui al comma precedente e' rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale Edilizia ed in esecuzione di apposita delibera della Giunta Comunale.

Art. 30 - Rettifiche ed accertamenti d'ufficio.

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata od avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso, sottoscritto dal funzionario responsabile o da un rappresentante del concessionario, sono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione della pubblicita', l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 31 - Pagamento dell'imposta.

Il pagamento dell'imposta, determinato sulla base delle decorrenze temporali richiamate all'art. 9, primo comma, del D. Lgs. 15/11/1993, n.507, deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune od al concessionario.

Il versamento deve essere arrotondato alle mille lire superiori se la frazione e' superiore a lire cinquecento. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve

essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Il versamento deve essere effettuato su modulo conforme a quello approvato con il D.M. 5/8/1994.

Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a L. 3.000.000.

La riscossione coattiva si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/2/1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, quarto comma, del codice civile.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato definitivamente il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune e' tenuto a provvedere entro 90 giorni.

Art. 32 - Contenzioso.

Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:

- a) alla direzione regionale per le entrate, fino alla data di insediamento della commissione tributaria centrale;
- b) alla detta commissione tributaria, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

CAPO IV - SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 33 - Finalita' del servizio.

Il Comune assicura l'affissione negli appositi spazi a cio' destinati, di manifesti costituiti da qualsiasi materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura stabilita nel piano generale degli

impianti di cui all'art. 19 del presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' commerciali.

I manifesti aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque privi di finalita' economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione e' richiesta dai soggetti e per le finalita' di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, richiamati nel successivo artt. 38 del presente regolamento.

La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relazioni relative all'attivita' del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'Amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di una attivita' economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono collocati negli spazi individuati con il piano generale degli impianti e nei limiti della capienza degli stessi.

Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilita' ricorrenti in spazi destinati ad altre classi la Giunta, su proposta del funzionario responsabile o della impresa che gestisce il servizio in concessione, puo' disporre la temporanea deroga, per non piu' di tre mesi, rispetto ai limiti stabiliti nel piano generale degli impianti. Qualora la situazione evidenziata assuma carattere permanente il funzionario responsabile o la impresa che gestisce il servizio in concessione, presenta al Consiglio Comunale la proposta definitiva di ripartizione degli spazi.

Art. 34 - Modalita' per le pubbliche affissioni.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

L'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del

committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o deteriorati e, qualora non ne disponga in quantità sufficiente, deve dare tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo nel contempo a sua disposizione i relativi spazi.

In caso di affissioni a carattere commerciale richieste entro i due giorni successivi alla consegna del materiale o per affissioni da effettuarsi nelle ore notturne (comprese fra le ore 20 e le 7 del mattino successivo) o nei giorni festivi e' dovuta la maggiorazione del 10 %, con minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo', con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Nessuna affissione puo' avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Con la comunicazione relativa ai commi terzo e quarto del presente articolo dovra' essere indicato il giorno in cui l'affissione avra' luogo.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sara' immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilita', sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione e' stata fatta.

Art. 35 - Consegna del materiale da affiggere.

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per poter essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 36 - Rimborso dei diritti pagati.

Il committente ha diritto al rimborso integrale, entro 90 giorni dall'annullamento della commissione, dei diritti versati qualora l'affissione non avvenga a causa di avversità atmosferiche o per mancanza di spazi.

Nel caso che venga data disdetta prima dell'esecuzione dell'affissione il committente ha diritto al rimborso di metà del diritto pagato.

In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto a mantenere esposto il materiale per tutto il periodo indicato.

Art. 37 - Pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 38 - Tariffe, riduzioni ed esenzioni.

Per il servizio delle pubbliche affissioni il diritto di cui all'articolo precedente è determinato sulla base delle tariffe previste all'art. 19 del D. Lgs. 15/11/1993,

n. 507.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui e' affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Si applicano le riduzioni previste all'art. 19 e le esenzioni previste all'art. 20 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

Art. 39 - Contenzioso.

In materia di contenzioso relativo ai diritti sulle pubbliche affissioni si applicano le disposizioni previste, per l'imposta comunale sulla pubblicita', dall'art. 32 del presente regolamento.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Sanzioni.

Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalita' previste dalla legge.

Le sanzioni relative alla violazione del presente regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, del beneficiario della pubblicita' e di chi ha consentito la installazione dello stesso.

L'entita' della somma che il trasgressore sara' tenuto a pagare e' determinata dal Sindaco con propria ordinanza.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento del servizio e dell'impiantistica pubblicitaria comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 41 - Efficacia dei pagamenti.

Il pagamento effettuato a mezzo di conto corrente postale ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta e' versata all'ufficio postale.

E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

Ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre e' calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 42 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 43 - Variazioni al regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta' di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro mezzo previsto dalla legge o dallo Statuto Comunale.

Art. 44 - Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento.

Il presente regolamento sara' pubblicato, una volta ottenuta l'esecutivita' ai sensi dell'art. 46 della legge 8/6/1990, n. 142, secondo le disposizioni previste dallo Statuto Comunale.

Il presente regolamento entra in vigore a far tempo dall' 1/1/1996. Da quella data e' abrogato il previgente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale della pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Copia del presente regolamento sara' tenuto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 22 della legge 7/8/1990, n. 241, e sara' inviato, entro 30 giorni dall'adozione, alla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze.